



# Economia Aziendale corso avanzato

## Lez. 14 - Fondi rischi e oneri e TFR

Prof. Domenico Nicolò  
AA 2022\_23

# fondi rischi e fondi oneri

- art. 2424 c.c.: macroclassi SP
- B) Fondi per rischi e oneri;
- C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
- OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto"
- i fondi rischi e oneri sono trattati dallo IAS 37 "Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets"
- per il TFR non vi è un riferimento specifico negli IAS/IFRS perché è un istituto del nostro ordinamento
- art. 2424-bis co. 3 c.c.: «gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di *natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza*»
- OIC 31: i *fondi per rischi* rappresentano passività di natura determinata ed *esistenza probabile*, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza; i *fondi per oneri* rappresentano passività di natura determinata ed *esistenza certa*, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi»

# obblighi d'informazione integrativa

- co. 1, n. 9) art 2427 c.c.: si deve indicare in nota integrativa «l'importo complessivo... delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale...» nel caso di passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio e arbitrario
- l'evidenza del rischio di ulteriori perdite, se vi è la possibilità che ne vengano subite di addizionali rispetto agli ammontari degli accantonamenti iscritti
- 

	<b>Misurabilità dell'evento (possibilità di determinare l'entità della perdita derivante)</b>	
<b>Grado di rischio di realizzazione degli eventi</b>	<b>Evento misurabile</b>	<b>Evento non misurabile</b>
<b>Probabili</b>	Stanziamiento fondo rischi in bilancio	Informazioni in nota integrativa senza stanziamento in bilancio
<b>Possibili</b>	Informazioni in nota integrativa senza stanziamento in bilancio	Informazioni in nota integrativa senza stanziamento in bilancio
<b>Remoti</b>	Nessuno stanziamento. Nessuna informazione in nota integrativa	Nessuno stanziamento. Nessuna informazione in nota integrativa

# valutazioni successive e l'utilizzo dei fondi rischi e oneri

- alla fine di ciascun esercizio i fondi rischi e oneri derivanti dagli esercizi precedenti devono essere riesaminati per verificarne la corretta misura alla data di bilancio
- eventi successivi alla data di riferimento del bilancio ma prima della sua pubblicazione che evidenziano condizioni già esistenti alla data di bilancio che richiedono modifiche al fondo, occorre tenerne conto ai sensi dell'OIC 29 ("Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio")
- L'utilizzazione dei fondi rischi e oneri e i fondi eccedenti
- OIC 31 (par 43-47) chiariscono che la loro utilizzazione deve essere effettuata
- si possono però determinare le seguenti diverse situazioni:
  - i costi che si manifestano alla data di sopravvenienza dell'evento sono interamente coperti dall'apposito fondo. Il conto economico non rileva alcun componente negativo di reddito
  - al verificarsi dell'evento il fondo iscritto non è sufficiente a coprire l'ammontare degli oneri effettivamente sostenuti, perché la stima a suo tempo condotta risulta inferiore all'ammontare effettivo della passività. In questa ipotesi, la differenza negativa (ulteriore costo) dovrà essere rilevata nelle voci di conto economico in coerenza con l'accantonamento originario
  - il fondo precedentemente iscritto può risultare eccedente. Si determina così il sorgere di un componente positivo di reddito per sopravvenuta insussistenza di componenti negativi precedentemente contabilizzati, che dovrà essere iscritto a conto economico fra i componenti positivi del reddito della classe avente la stessa natura in cui era stato rilevato l'originario accantonamento

# classificazione dei fondi ex art. 2424 c.c.

- B) Fondi per rischi e oneri:
  - 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
  - 2) per imposte, anche differite
  - 3) strumenti finanziari derivati passivi
  - 4) altri (es. cause in corso, garanzie prestate, manutenzione ciclica, garanzia prodotti, ecc.)

# TFR disciplina giuridica

- art. 2120, co. 1, c. c. «in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5». Il TFR, con esclusione della quota maturata nell'anno, «è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente» (articolo 2120, comma 4).

# possibili destinazioni del TFR

Numero di dipendenti dell'impresa	Ipotesi previste dalla legge relativamente ai possibili destinatari dei versamenti annuali del TFR
< 50 dipendenti	1) il TFR è mantenuto in azienda secondo il regime dell'articolo 2120 (accantonamento e rivalutazione annuale con liquidazione da parte dell'impresa alla data di cessazione del rapporto di lavoro) se il dipendente espressamente manifestato tale scelta; 2) il TFR è versato al fondo pensione al quale il dipendente ha espressamente dichiarato di voler aderire; 3) se i dipendenti non hanno manifestato alcuna volontà nei termini previsti dalla legge, il TFR andrà versato al fondo pensionistico istituito presso l'INPS.
<sup>3</sup> 50 dipendenti	1) il T.F.R. dei prestatori di lavoro che hanno esplicitamente dichiarato di non volerlo destinare a forme di previdenza integrativa dovrà essere versato dall'impresa al "Fondo di tesoreria" gestito a "ripartizione" dall'INPS, che erogherà il beneficio ai dipendenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro; 2) il TFR è versato al fondo pensione al quale il dipendente ha espressamente dichiarato di voler aderire; 3) se i dipendenti non hanno manifestato alcuna volontà nei termini previsti dalla legge, il TFR andrà versato al fondo pensionistico istituito presso l'INPS.